

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 17

Riunione del 22 Dicembre 2004

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE

- Avv. Salvatore SCIACCHITANO VICE

PRESIDENTE

- Avv. Loredana DE SIMONE COMPONENTE

- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

17.04.05 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- GRUPPO SPORTIVO TOMEI/PALLAVOLO CAGLIARI

La Commissione Giudicante

Nazionale

- rilevato che il Consiglio Federale, con delibera del 8-10-04 n° 116, ha indicato per l'anno 2004 le modalità di determinazione dei compensi da liquidarsi ai Collegi arbitrali a titolo di loro funzionamento, ivi evidentemente comprendendo anche gli onorari;
- che la delibera del Consiglio Federale, ancorché riferita all'anno in corso - 2004 - può essere presa quale utile parametro per la determinazione dei compensi degli Arbitri anche per il precedente anno 2003 e ciò per un verso in ragione della mancata determinazione da parte del Consiglio Federale e per l'altro verso anche in ragione della contiguità temporale;
- che, la determinazione dei compensi, proprio perché operata dal Consiglio Federale sulla base di parametri percentuali, è in ogni caso, svincolata da tutti quegli elementi quali la svalutazione monetaria, che negativamente possono incidere sulla congruità dei compensi non operata con il criterio proporzionale e/o percentuale,

./.

OSSERVA

la determinazione del compenso arbitrale relativamente al lodo intercorso tra la Tomei e la Pall.Cagliari, in esecuzione alla delibera del Consiglio Federale, va così determinato in € 13.750,00 in luogo di € 32.246,00, posto che la domanda giudiziale incardinata va quantificata in € 120.000,00.===.

La pallavolo Tomei ha documentalmente provato di avere eseguito un pagamento a titolo di compenso degli Arbitri di € 16.130,00, versamento questo che , alla luce della delibera del Consiglio Federale, si pone superiore a quello dovuto, superando così anche il profilo della disattesa osservanza al vincolo della solidarietà , posto che l'obbligazione è stata totalmente estinta, anche se inconsapevolmente.

Sostanzialmente,la pallavolo Tomei va dichiarata, oggi, esente da responsabilità per avere pagato il compenso per il funzionamento del Collegio Arbitrale e di cui sopra.

Alla declaratoria di legittimità del comportamento della Pallavolo Tomei non consegue automaticamente quella della Pallavolo Cagliari che, pur avvalendosi o potendosi avvalere del pagamento eseguito dalla pallavolo Tomei e quindi, di adempimento dell'obbligazione nei confronti del Collegio Arbitrale, rimane colpevole di avere omesso di corrispondere alla Pallavolo Tomei il 50% di sua competenza, sebbene formalmente invitata.

Il disinteresse espresso dalla Pallavolo Cagliari si è riproposto anche in sede di procedimento avanti questa Commissione, rimanendo contumace. In ragione della consolidata giurisprudenza e del criterio sanzionatorio della pena, ritiene la Commissione determinare in € 4.000,00 la sanzione della multa a carico della Pallavolo Cagliari e giorni 60 di sospensione da ogni attività federale per il suo Presidente.

PQM

Definitivamente pronunciando, dichiara che il Gruppo Sportivo Tomei non ha commesso il fatto e delibera di infliggere alla pallavolo Cagliari la sanzione della multa di € 4.000,00 .=====; e la sanzione della sospensione da ogni attività federale per il suo Presidente di gg. 60 (sessanta).====.

Affisso il 14 gennaio 2005

IL PRESIDENTE

Avv.Fabrizio Filippucci

